

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Torino, dott. Roberto Accossato ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile Iscritta al n. xxxx/2020 R.G., promossa con atto di citazione ritualmente notificato da:

**DEBITORE****ATTORE****CONTRO****ISTITUTO DI CREDITO****CONVENUTA**

**Oggetto:** estinzione anticipata contratto di finanziamento restituzione somme.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 31.03.2022, sulle conclusioni di cui all'atto di citazione per parte attrice e di cui alla comparsa di costituzione e risposta per parte convenuta, che si richiamano e qui da intendersi come trascritte:

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'attore sostiene di avere stipulato in data 16 luglio 2015 con l'**ISTITUTO DI CREDITO** (oggi **OMISSIS S.P.A.**), contratto di finanziamento, mediante cessione del quinto della retribuzione/pensione per un importo lordo di euro 36.480,00 da rimborsare in 120 rate di euro 304,00 ciascuna.

Nel finanziamento erano compresi interessi al tasso nominale per euro 7.146,94 già spalmati sulle rate a scadere con ammortamento alla francese ed una serie di costi (commissioni di attivazione, commissioni di gestione, commissioni di istruttoria, commissioni rete esterna e costo incasso rate) trattenuti in unica soluzione perché compresi nel montante lordo.

Parte attrice, estingueva anticipatamente il finanziamento in corrispondenza della 49 rata, residuandone ancora 71, senza che venisse restituita la quota parte di ogni singolo costo del credito dovuto per la restante durata del contratto. Agisce per ottenere il rimborso di tali costi.

Argomenta in ordine alle ragioni giuridiche in base alle quali ha formulato la domanda e indica in euro 1.421,66 la somma che la convenuta è tenuta a rimborsare ai sensi dell'art. 125 sexies del TUB, riferita a spese per: commissione di attivazione, commissione di istruttoria e commissione rete esterna.

La convenuta eccepisce in via preliminare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, e nel merito, ritiene infondata la domanda.

Passando all'esame delle questioni sottoposte alla valutazione di questo Giudice di Pace, si deve osservare quanto segue.

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132, comma 2 n. 4), Cpc e 118 disp. att. Cpc, come modificati dalla Legge n. 69/2009. ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 Cpc che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 20. I 1.2009 n. 24542).

In via preliminare, si deve confermare la competenza per valore di questo Giudice di Pace a decidere la causa.

Infatti, la domanda attorea è puntuale ed è volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 1.421,66, senza accessori, per cui, tale formulazione è di per sé sufficiente a determinare la competenza del Giudice di Pace.

*Sentenza, Giudice di Pace di Torino, Giudice Roberto Accossato, del 10.05.2022 n. 1423*

Infatti, l'art. 14, comma 1, cod. proc. civ., stabilisce che nelle cause relative a somme di denaro, quale deve qualificarsi la presente lite, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore e, in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Parimenti, se si ritenesse applicabile l'et. 12 cod. proc. civ., quale causa relativa a un rapporto giuridico obbligatorio, il valore si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

Sul punto, si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha deciso che *"La disposizione dell'art. 14, comma 2, C.P.C. - la quale, in ipotesi di contestazione proposta dal convenuto circa il valore della domanda, come dichiarato o presunto ai sensi del comma 1 dello stesso art. 14, consente al giudice di decidere al riguardo ai soli fini della competenza - opera esclusivamente nei casi di controversie aventi a oggetto cose mobili diverse dal denaro, mentre nessuna utile contestazione è ammessa relativamente alle cause aventi a oggetto pagamento di somme di denaro, dovendo in queste tenersi unicamente conto della somma indicata dalla parte con specificazione numerica ovvero con parametri di riferimento."* (Cass. Civ., sez. I, 05 novembre 2008, n. 26577).

Nel merito occorre premettere quanto segue:

a seguito della sentenza Lexitor (CGE, 11 settembre 2019, causa C 383/18) della Corte di Giustizia Europea, il Decreto Sostegni Bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in L. n. 106 del 23 luglio 2021), ha riformato il nuovo articolo 125-sexies del TUB includendo, tra i costi da rimborsare al consumatore in caso di estinzione anticipata del contratto, anche quelli di up front e non solo quelli recurring.

L'intervento normativo ha valore ultrattivo, solo per il futuro, e quindi con particolare riferimento ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge.

Infatti, nel comma 2 dell'art. 11-octies, la struttura letterale della legge stabilisce una netta distinzione fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo).

In base al primo periodo dell'art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis.

La norma, non si limita alla previsione, prima del tutto assente sia nella norma nazionale che nella Direttiva, dei criteri di riduzione dei costi applicabili, ma incide prima di tutto sul previgente testo dell'art.125-sexies TUB (comma 1).

Infatti, mentre questo stabiliva che il consumatore ha diritto a una riduzione del "costo totale del credito" precisando però, in senso limitativo, che essa era pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti "per la vita residua del contratto" (facendo perciò intendere, su un piano strettamente letterale, che si trattasse dei soli costi recurring) la nuova formulazione, che "sostituisce" (quindi abroga) la precedente disposizione solo per il futuro, stabilisce chiaramente - in piena osservanza ai dettami della sentenza Lexitor - che il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito (escluse le imposte), così lasciando inequivocabilmente intendere che tutti i costi (compresi i costi che non sono dovuti per la vita residua del contratto) sono oggetto di proporzionale riduzione secondo i criteri poi indicati.

Invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che "continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies vigenti alla data della sottoscrizione del contratto, individuando la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021, in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), ma anche in base al testo ed al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti.

Occorre peraltro rilevare che la direttiva 48/2008/CE, non è una direttiva c.d. "self executing", in quanto non è sufficientemente dettagliata nei propri contenuti e non specifica in alcun modo il perimetro dei diritti attribuiti al consumatore, e quindi ha soltanto efficacia verticale, e ciò significa che l'interessato può far valere solo nei confronti dello Stato la mancata attuazione della direttiva, mentre essa non ha efficacia orizzontale tra privati. Essa richiede, pertanto, per assumere efficacia orizzontale, il necessario recepimento da parte degli Stati membri (Tribunale di Roma, 11 febbraio 2021; Tribunale di Napoli, 10

*Sentenza, Giudice di Pace di Torino, Giudice Roberto Accossato, del 10.05.2022 n. 1423*

marzo 2020, n. 2391; Giudice di Pace di Roma, 28 agosto 2020, n. 13888; Giudice di Pace di Como, 13 ottobre 2020, n. 538).

Ne consegue che i privati devono osservare la norma interna *ratione temporis* vigente e che l'interpretazione della Corte di giustizia, relativa a una norma comunitaria, non può essere utilmente invocata in una controversia tra loro insorta.

Da ciò ne deriva che nel caso di specie gli oneri oggetto di restituzione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, appaiono circoscritti a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). Dello stesso avviso, da ultimo, il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario che, con la citata decisione del 15.10.2021, ha affermato il seguente principio di diritto: "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi fra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Pertanto, per effetto del Decreto Sostegni Bis, lo Stato Italiano riformando l'art. 125 sexies del TUB ha di fatto posto il Giudice nella condizione di non poter disapplicare la norma, pertanto la domanda attorea dovrà essere respinta.

Per quanto riguarda le spese di giudizio, occorre osservare che la domanda preliminare di incompetenza del convenuto ed inoltre che la citazione è stata notificata il nel maggio del 2020, quindi prima dell'emanazione del D.L. 73 del 2021 il quale nel modificare l'art. 125-sexies del TUB, ha previsto per il consumatore il diritto del rimborso proporzionale di tutti i costi, ma soltanto per i contratti stipulati dopo 25 luglio 2021, stabilendo l'irretroattività della norma, disponendo per i contratti anteriormente stipulati il solo rimborso dei costi recurring.

Pertanto, considerato che a giudizio dello scrivente alla data di notifica della citazione la domanda risultava fondata sulla base di quanto stabilito nella *Sentenza Lexitor*, a che l'attore non poteva prevedere la modifica dell'art. 125 TUB con le limitazioni di cui si è detto, stante il forzato mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, respinge la domanda di parte attrice e dispone che le spese di lite vengano compensate tra le parti.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Torino, 24 aprile 2022.

Il Giudice di Pace  
Dott. Roberto Accossato

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***